SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 46

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **910.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312:

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 53 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito l'insegnamento di «paleobiogeografia con elementi di paleoecologia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 113

86G0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **911.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

pedagogia comparata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 125

86G0156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **912.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in storia, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo moderno è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'Unione Sovietica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 127

86G0157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1985, n. **913.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 65 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di «didattica del latino».

Art. 66 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inseriti i seguenti insegnamenti:

didattica del latino;
istituzioni di filosofia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 111

86G0158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1985.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza per l'annata 1983-84.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1983-84, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1986
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 241

Annata agraria 1983-84

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Balilla Castello	Balilla o Castello
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lido Rosa Marchetti Titanio	Lido o Rosa Marchetti o R.M. o Titanio
Alfa Argo Auro Balilla Grana Grossa o Balilla G.G. Cripto Faro Italico Lomellino Maratelli Monticelli Padano Piemonte Romeo Rubino	Alfa o Argo o Auro o Balilla Grana Grossa o Balilla G.G. o Cripto o Faro o Italico o Lomellino o Maratelli o Monticelli o Padano o Piemonte o Romeo o Rubino
Vialone Nano	Vialone Nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Bonnet Bell Europa Nettuno Pierina Marchetti Radon Ribe (Euribe) Ringo Smeraldo Veneria Zenit	Bonnet Bell o Europa o Nettuno o Pierina Marchetti o Radon o Ribe o (Euribe) o Ringo o Smeraldo o Veneria o Zenit
S. Andrea	S. Andrea
Nero	Nero
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi Volano	Arborio o Redi o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Corallo Gritna Onda Silla Sirio Strella	Corallo o Gritna o Onda o Silla o Sirio o Strella

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

RISO ESTERO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario* (1):
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose

Risone	Riso
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe-Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso «Gruppo».

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario.

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Castello: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino.

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Titanio: semilunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Alfa: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Auro: corta - tonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla grana grossa o Balilla G.G.: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Faro: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia affusolata - testa regolare - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Italico Roncarolo: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente - dente normale - testa mormale - sezione tondeggiante.

Lomellino: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - testa regolare - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Maratelli: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Monticelli: semilunga - semiaffusolata - media - perla centro laterale - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione schiacciata.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Piemonte: semilunga - tonda - media - perla centrale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Romeo: semilunga - tonda - media - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Rubino: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino.

Bonnet B

ll: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Nettuno: lunga - affusolata grossa - perla centrale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente regolare o pronunciato - sezione schiacciata.

P. Marchetti: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Radon: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Zenit: lunga - affusolata - media - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Nero: semilunga - semiaffusolata - media - perla centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino.

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente - pronunciato - testa tondeggiante - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - molto grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Corallo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Gritna: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Silla: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Sirio: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente regolare - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale piccola o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario.

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino.

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione elittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

Gulfrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione elittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino.

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe-Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione elittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	14,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppi semifino, fino e superfino.

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5%)	14,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per la produzione reltiva all'annata agraria 1983-84 e limitatamente alle varietà:

A) Balilla, Vialone Nano, Roma, Arborio, la tolleranza di grane gessate è elevata al 4%.

B) Vialone Nano, Arborio, Carnaroli, la tolleranza:

di grane vaiolate è elevata al 2%;
di grane macchiate è elevata all'1%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b*) sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.
2) Per «destrinoso» si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie, e con le stesse dimensioni.
3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.
4) La varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo «Comune o Originario».
5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.
6) I risi del Gruppo «Comune o Originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.
7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del Gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONI DEI DIFETTI

A. Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B. Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C. Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerati disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D. Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro Gruppo è considerata impurità varietale.

E. Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente: oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa: oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F. Grani vaiolati: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G. Grani macchiati: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, brune, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profonde. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, bruno-rossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H. Grani ambrati: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I. Grani gialli: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L. Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTA

L'art. 2 della legge n. 325/1958, modificato dall'art. 1 della legge n. 586/1962, così recita:

«Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà del risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre».

86A1195

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 ottobre 1985.

Regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 19 gannaio 1939, come modificato dai decreti ministeriali 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947, che disciplina la particolare «gestione per conto dello Stato», attuata dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro nei confronti dei dipendenti statali obbligatoriamente soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, il quale contempla che le amministrazioni dello Stato sono tenute a rimborsare all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, oltreché l'ammontare delle prestazioni erogate per loro conto, anche una quota delle spese di gestione, che sarà stabilita per ogni esercizio finanziario dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell'Istituto, in base alle risultanze di bilancio relative all'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario;

Considerata la sopravvenuta inadeguatezza delle norme contenute nel detto decreto ministeriale del 19 gennaio 1939, e successive modificazioni, per quanto concerne i criteri da seguire per il rimborso degli oneri di gestione a carico delle amministrazioni statali e in particolare l'adozione, per il rimborso delle spese di competenza di un dato esercizio, di aliquote calcolate sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente, che ha dato luogo a notevoli inconvenienti, attesa la non corrispondenza tra le quote di rimborso determinate con le aliquote così stabilite e le spese effettivamente sostenute dall'Istituto predetto e da attribuirsi allo Stato per quell'esercizio. Tale discordanza è da attribuirsi al fatto che il periodo di osservazione è diverso e che da tempo sono sensibilmente mutevoli, con andamento, peraltro, non costante e non uniforme, i parametri di calcolo presi in considerazione;

Ritenuto necessario di adottare, per la determinazione delle aliquote di caricamento delle spese di gestione di un esercizio, le risultanze di competenza dell'esercizio stesso, al fine di una appropriata imputazione delle spese, in modo da soddisfare le esigenze di certezza e correntezza dei rapporti tra lo Stato e l'INAIL;

Ritenuta più equa una redistribuzione delle spese di gestione fra le varie amministrazioni statali sulla base del numero degli eventi infortunistici e delle rendite, in luogo dell'ammontare finanziario delle prestazioni erogate;

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, nel confermare la possibilità del ricorso da parte delle amministrazioni statali alla menzionata forma di gestione, conferisce la potestà di regolamentare la materia con norme da emanarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Sentite le amministrazioni dello Stato interessate;

Decreta:

Art. 1.

I dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in base alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle norme contenute nel presente decreto.

L'obbligo dell'assicurazione di cui al precedente comma è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione del personale sopra menzionato è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per ciascuna amministrazione dello Stato dalla quale il personale medesimo dipende, col sistema di gestione per conto dello Stato.

Le norme previste dal presente decreto non si applicano ai dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato, per i quali si applicano le disposizioni per essi appositamente adottate.

Art. 2.

Le amministrazioni rimborsano annualmene allo INAIL, su prestazione di appositi eleborati meccanografici, il cui contenuto è sottoscritto dal presidente dell'Istituto e convalidato dall'organo di controllo, gli importi delle prestazioni assicurative erogate a norma dell'art. 66, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea (punto 1), e dell'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni.

Inoltre, la amministrazioni stesse rimborsano annualmente all'INAIL per le spese generali di amministrazione, per le spese di accertamenti medico-legali, nonché per le prestazioni integrative concesse dalla speciale gestione grandi invalidi del lavoro di cui al capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un'aliquota determinata in funzione dell'incidenza del numero degli infortuni afferenti la gestione dipendenti statali e per conto dello Stato rispetto a quelli complessivi della gestione industria.

Per le spese generali di amministrazione delle rendite le predette amministrazioni rimborsano una aliquota calcolata in funzione dell'incidenza del numero delle rendite inerenti alla gestione dipendenti dello Stato e per conto dello Stato rispetto a quello complessivo della gestione industria.

Gli importi unitari così determinati, stabiliti sulla base delle risultanze del conto consuntivo relativo all'anno di erogazione, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'INAIL potrà richiedere alle amministrazioni statali a titolo di finanziamento della gestione, un'anticipazione annuale pari al 50% dell'importo dell'ultima richiesta di rimborso. Tale anticipazione sarà conguagliata in occasione della presentazione della rendicontazione annuale.

Art. 3.

Nei casi di unificazione di rendita da infortunio o da malattia professionale a carico dell'INAIL con altra a carico dello Stato, allorché, ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si costituisce un'unica rendita appartenente alla gestione ordinaria, le amministrazioni statali verseranno all'INAIL i valori capitali delle quote parti delle rendite unificate di competenza delle amministrazioni stesse.

Tali valori capitali dovranno essere calcolati sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Qualora la percentuale invalidante da addebitare alla gestione per conto dello Stato sia inferiore al minimo indennizzabile, le amministrazioni dello Stato verseranno all'INAIL una quota del valore capitale della rendita unificata proporzionale al grado di inabilità relativo all'infortunio a carico dello Stato.

Il valore capitale della quota di rendita dovuta dalla amministrazione statale sarà calcolato con riferimento alla data di costituzione della rendita unificata.

Art. 4.

L'INAIL, costituita la rendita secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, provvederà a darne immediata comunicazione all'amministrazione statale.

L'INAIL è tenuto ad informare l'amministrazione statale anche in caso di esito negativo della richiesta di indennizzo per mancanza dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente.

Art. 5.

Nei casi in cui gli infortunati o tecnopatici abbiano acquisito il diritto ad optare, a norma di legge, o per la rendita di infortunio cumulata con il trattamento ordinario di quiescenza oppure per la pensione privilegiata statale con rinuncia alla rendita infortunistica, le amministrazioni statali interessate sono tenute a richiedere la prescritta dichiarazione opzionale direttamente agli interessati e di trasmetterla all'INAIL.

L'opzione esercitata è irretrattabile.

Nell'ipotesi di opzione per la pensione privilegiata statale, l'INAIL, acquisita la predetta dichiarazione, sospenderà il pagamento della rendita a partire dal rateo immediatamente successivo e comunicherà all'amministrazione statale gli importi corrisposti al predetto titolo.

Alle successive operazioni di conguaglio provvederà direttamente l'amministrazione statale interessata.

Art. 6.

Il personale dello Stato in posizione di comando presso qualsiasi ente pubblico conserva agli effetti del presente decreto la qualità di «dipendente dello Stato».

Nei confronti del personale suddetto dovrà trovare applicazione la forma assicurativa della «gestione per conto dello Stato» fino a quando lo stesso non sarà stato giuridicamente inquadrato nei ruoli organici degli enti.

Nella ipotesi in cui il predetto personale subisca un infortunio sul lavoro ovvero contragga una malattia professionale tutelati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, l'ente presso il quale è distaccato è tenuto a rimborsare all'amministrazione statale cui il personale appartiene l'ammontare delle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché il valore capitale della eventuale rendita costituita.

Art. 7.

In caso di controversie tra gli assicurati dipendenti statali e l'INAIL, quest'ultimo è abilitato a stare in giudizio ed è tenuto a dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito alle amministrazioni statali interessate.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro della sanità
DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1986
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 265

86A1289

DECRETO 10 febbraio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 18 febbraio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 31 gennaio 1986, n. 10, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 18 febbraio 1986, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 18 agosto 1986, è pari al 7 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 18 agosto e pagabili il 18 febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 18 febbraio e pagabili il 18 agosto successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 18 febbraio e 18 agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 18 agosto 1986 e l'ultima il 18 febbraio 1991.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito, pagate agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 18 febbraio 1991, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito, dai loro istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso è riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari e finanziari di cui al precedente art. 7, in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 febbraio 1986 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: «contiene richiesta di sottoscrizione di CCT»), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021, 610024, 610499, 611373 e 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 21 febbraio 1986, dalle aziende di credito, dagli istituti centrali di categoria e dalle società finanziarie di cui all'art. 7 del presente decreto, presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 21 febbraio 1986 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 FEBBRAIO 1986».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo

delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 FEBBRAIO 1986».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1986-1991» «EMISSIONE 18 FEBBRAIO 1986».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;
il valore nominale stampato in offset;
i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;
il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,
mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 5.000.000: in mattone;
taglio da L. 10.000.000: in azzurro;
taglio da L. 50.000.000: in celeste;
taglio da L. 100.000.000: in verde;
taglio da L. 500.000.000: in rosa;
taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;
taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1986, valutati in lire 140 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 339

86A1327

DECRETO 10 febbraio 1986.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 21 febbraio 1986, di durata ottennale, per l'importo di 800 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 31 gennaio 1986, n. 10, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1986;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse dell'8,75% annuo, per un importo in valore nominale di 800 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di otto anni con inizio il 21 febbraio 1986 e scadenza il 21 febbraio 1994.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di dieci Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;
1,31 franchi francesi;
0,0878 lira sterlina;
140 lire italiane;
0,256 fiorino olandese;
3,71 franchi belgi;
0,140 franco lussemburghese;
0,219 corona danese;
0,00871 sterlina irlandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca agente» avanzata per conto dell'interessato.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere al portatore nei tagli da 1.000 e 10.000 ECU.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si lasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati ed i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 21 febbraio 1994 al valore previsto dal successivo art. 9.

I certificati fruttano un interesse annuo dell'8,75% sul valore nominale in ECU, pagabile il 21 febbraio di ciascun anno a partire dal 1987 e sino al 1994. Le cedole di interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di gennaio precedente la data di scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento mediante trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi venti giorni del mese di gennaio precedente la data di scadenza delle cedole di interesse o del certificato.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero» sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazione valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della banca valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 800 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento

del valore nominale, nel periodo dal 21 al 26 febbraio 1986 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 26 febbraio 1986 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di nominali 800 milioni di ECU relativi ai certificati emessi, al netto della provvigione complessiva dell'1,30% senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1987 al 1994, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1994, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1986
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 340

86A1326

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 dicembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 39.981.436.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni Lombardia e Veneto e a copertura integrativa di «altri progetti» di competenza regionale ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 130 (F.I.O. 1983 - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983, n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 17 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719,630 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 182963 del 28 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1985, registro n. 40, foglio n. 27, con il quale viene recata la variazione in aumento per il 1985 al cap. 7090, per l'importo complessivo di lire 36.981.436.000, corrispondente al prestito BEI concesso per il finanziamento di «alcuni progetti immediatamente eseguibili»;

Considerato che il sopracitato importo complessivo di L. 36.981.436.000, è attribuibile per L. 13.992.976.080 alla regione Lombardia per il progetto «Po - disinquinamento fiume Lambro ed affluenti» e per lire 22.988.459.920 alla regione Veneto per il progetto «Disinquinamento laguna Venezia (primo lotto)»;

Atteso che il progetto «Disinquinamento laguna Venezia (primo lotto)» è già stato finanziato per gli importi di L. 22.824.000.000 (corrispondente al 40% del finanziamento di lire 57,06 miliardi approvato dal CIPE con delibera 22 dicembre 1983) e di L. 19.989.993.945 (corrispondente alla prima tranche BEI) e che la relativa copertura finanziaria, a seguito della erogazione della seconda tranche BEI supera di L. 8.742.453.865 il predetto importo approvato dal CIPE di lire 57,06 miliardi;

Ritenuto di dover devolvere il sopraindicato importo differenziale di L. 8.742.453.865 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni a copertura integrativa di «altri progetti»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 36.981.436.000 è impegnata, per l'esercizio 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni:

Lombardia per l'importo di L. 13.992.976.080 a ulteriore parziale copertura finanziaria del progetto «Po - disinquinamento fiume Lambro ed affluenti»;

Veneto per l'importo di L. 14.246.006.055 a saldo della copertura finanziaria del progetto « Disinquinamento laguna Venezia (primo lotto) ».

L'importo differenziale di L. 8.742.453.865 è devoluto a copertura integrativa di «altri progetti» di competenza regionale.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 80

86A1242

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 febbraio 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici del registro e conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindacati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali e il trasferimento di alcune sedi di uffici devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per ciascuno degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 27 DICEMBRE 1985

Regione Lazio: ufficio del registro demanio di Roma.

IN DATA 28 DICEMBRE 1985

Regione Emilia-Romagna: ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna.

IN DATA 7 GENNAIO 1986

Regione Lazio:

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Civitavecchia.

IN DATA 7 GENNAIO 1986

Regione Emilia-Romagna: ufficio del registro atti privati di Bologna.

IN DATA 8, 9 E 10 GENNAIO 1986

Regione Toscana: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Pescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A1382

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 novembre 1985, n. **914**.

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità.

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili per un valore peritale complessivo di L. 11.500.000, elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 14.000.000, disposta dalla sig.ra Pirovano Anna Maria con testamento olografo 22 settembre 1981, pubblicato in data 20 ottobre 1981, n. 5672/122 di repertorio, a rogito dott. Ulderico Brambilla, notaio in Milano, registrato a Milano il 27 ottobre 1981, al n. 19477.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 399

86G0159

DECRETO 14 novembre 1985, n. **915**.

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità.

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili siti in Brescia e Rovato dell'inventariato valore di L. 416.600.000, nonchè beni mobili per un importo di L. 49.913.907 come da inventario redatto a rogito dott. Renato Anessi, notaio in Iseo (Brescia), a fronte delle attività di cui sopra di complessive L. 466.513.907, esistono passività per L. 5.612.532, per cui l'ammontare dell'eredità resta di L. 460.901.375; inoltre, a carico della fondazione beneficiaria, è stato posto un legato consistente nell'obbligo di consegnare alla cameriera della *de cuius*, sig.ra Teresa Marini, annualmente e vita natural durante, quintali 50 di frumento fino e quintali 50 di granoturco in natura, nonchè concedere in usufrutto alla predetta sig.ra Marini due locali nella casa di Rovato, dove abitava la testatrice; l'eredità è stata disposta dalla sig.ra Cornetti Maria con testamento olografo 5 ottobre 1960, pubblicato a rogito dottor Renato Anessi il 9 novembre 1977, n. 30643 di repertorio e n. 6729 di raccolta, registrato a Brescia il 17 novembre 1977 al n. 6836.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 400

86G0160

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1572,900	1572,900	1572,80	1572,900	1572,95	1572,95	1573 —	1572,900	1572,900	1572,90
Marco germanico	680,850	680,850	680,75	680,850	680,75	680,82	680,800	680,850	680,850	680,85
Franco francese	221,830	221,830	221,50	221,830	221,75	221,83	221,830	221,830	221,830	221,82
Fiorino olandese	603,260	603,260	603,20	603,260	603,25	603,15	603,050	603,260	603,260	603,25
Franco belga	33,248	33,248	33,28	33,248	33,25	33,24	33,251	33,248	33,248	33,24
Lira sterlina	2271,500	2271,500	2273 —	2271,500	2272 —	2272,12	2272,750	2271,500	2271,500	2271,50
Lira irlandese	2060,500	2060,500	2060 —	2060,500	2060,50	2060,62	2060,750	2060,500	2060,500	—
Corona danese	184,500	184,500	184,50	184,500	184,50	184,51	184,520	184,500	184,500	184,50
Dracma	11,045	11,045	11,07	11,045	—	—	11,040	11,045	11,045	-
E.C.U.	1473,500	1473,500	1473,50	1473,500	1473,25	1473,25	1473 -	1473,500	1473,500	1473,50
Dollaro canadese	1126,750	1126,750	1124 -	1126,750	1127 —	1126,72	1126,700	1126,750	1126,750	1126,75
Yen giapponese	8,794	8,794	8,805	8,794	8,795	8,79	8,795	8,794	8,794	8,79
Franco svizzero	822,900	822,900	823,30	822,900	823 —	822,95	823 —	822,900	822,900	822,90
Scellino austriaco	96,880	96,880	96,95	96,880	97 —	96,90	96,930	96,880	96,880	96,88
Corona norvegese	217,900	217,900	218 —	217,900	217,75	217,87	217,850	217,900	217,900	217,90
Corona svedese	214,300	214,300	214,50	214,300	214,25	214,31	214,330	214,300	214,300	214,30
FIM	302,800	302,800	303 —	302,800	302,75	302,80	302,800	302,800	302,800	
Escudo portoghese	10,430	10,430	10,45	10,430	10,40	10,43	10,430	10,430	10,430	10,42
Peseta spagnola	10,796	10,796	10,82	10,796	10,80	10,80	10,809	10,796	10,796	10,79
Dollaro australiano	1115 -	1115 —	1115 -	1115 —	1114 -	1113,87	1112,750	1115	1115	1115

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1986

Dollaro USA	1572,950
Marco germanico	680,825
Franco francese	221,830
Fiorino olandese	603,155
Franco belga	33,249
Lira sterlina	2272,125
Lira irlandese	2060,625
Corona danese	184,510
Dracma	11,042
E.C.U.	1473,250
Dollaro canadese	1126,725
Yen giapponese	8,794
Franco svizzero	822,950
Scellino austriaco	96,905
Corona norvegese	217,875
Corona svedese	214,315
FIM	302,800
Escudo portoghese	10,430
Peseta spagnola	10,802
Dollaro australiano	1113,875

Media dei titoli del 19 febbraio 1986

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	60,850
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,950
» 6% » » 1972-87	93,625
» 9% » » 1975-90	92,900
» 9% » » 1976-91	91,500
» 10% » » 1977-92	92,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88,200
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,325
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,600
» » » » 1-10-1983/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,300
» » » » 1- 3-1983/87	101,475
» » » » 1- 4-1983/87	101 —
» » » » 1- 5-1983/87	100,950
» » » » 1- 6-1983/87	101,075
» » » » 1-11-1983/87	100,475
» » » » 1-12-1983/87	100,375

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,075
» » » » 1- 2-1984/88	100,675
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,250
» » » » 1- 7-1983/88	102,100
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,800
» » » » 1-10-1983/88	101,825
» » » » 1- 7-1983/90	98,100
» » » » 1-11-1983/90	100,300
» » » » 1-12-1983/90	103,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,075
» » » » 1- 2-1984/91	103,350
» » » » 1- 3-1984/91	101,400
» » » » 1- 4-1984/91	101,500
» » » » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	101,575
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,450
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,575
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1992	99,500
» » » » 1- 2-1992	97,250
» » » » 1- 2-1995	98,650
» » » » 1- 3-1995	95,500
» » » » 1- 4-1995	95,425
» » » » 1- 5-1995	95,500
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,100
» » » 13,50% 1-10-1986	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,175
» » » 12 % 1- 2-1988	97,725
» » » 12 % 1- 3-1988	97,700
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	113 —
» » » » 1983/90 11,50%	111 —
» » » » 1984/91 11,25%	110,375
» » » » 1984/92 10,50%	108,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M19026

MINISTERO DEL TESORO

N. 35

Corso dei cambi del 20 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1567,150	1567,150	—	1567,150	—	1567,32	1567,500	1567,150	1567,150	1567,15
Marco germanico	680,510	680,510	—	680,510	—	680,45	680,400	680,510	680,510	680,50
Franco francese	221,540	221,540	—	221,540	—	221,57	221,610	221,540	221,540	221,55
Fiorino olandese	602,490	602,490	—	602,490	—	602,53	602,580	602,490	602,490	602,49
Franco belga	33,205	33,205	—	33,205	—	33,20	33,210	33,205	33,205	33,20
Lira sterlina	2285 —	2285 —	—	2285 —	—	2285,35	2285,700	2285 —	2285 —	2285 —
Lira irlandese	2057,750	2057,750	—	2057,750	—	2057,62	2057,500	2057,750	2057,750	—
Corona danese	184,260	184,260	—	184,260	—	184,30	184,350	184,260	184,260	184,25
Dracma	11,077	11,077	—	11,077	—	—	11,085	11,077	11,077	—
E.C.U.	1473,700	1473,700	—	1473,700	—	1473,40	1473,100	1473,700	1473,700	1473,70
Dollaro canadese	1126,500	1126,500	—	1126,500	—	1126,50	1126,500	1126,500	1126,500	1126,50
Yen giapponese	8,733	8,733	—	8,733	—	8,63	8,733	8,733	8,733	8,73
Franco svizzero	820,710	820,710	—	820,710	—	820,85	821 —	820,710	820,710	820,70
Scellino austriaco	96,870	96,870	—	96,870	—	96,87	96,880	96,870	96,870	96,87
Corona norvegese	217,650	217,650	—	217,650	—	217,65	217,700	217,650	217,650	217,65
Corona svedese	214,050	214,050	—	214,050	—	214,07	214,100	214,050	214,050	214,05
FIM	302,740	302,740	—	302,740	—	302,72	302,500	302,740	302,740	—
Escudo portoghese	10,400	10,400	—	10,400	—	10,41	10,435	10,400	10,400	10,40
Peseta spagnola	10,825	10,825	—	10,825	—	10,82	10,820	10,825	10,825	10,82
Dollaro australiano	1109 —	1109 —	—	1109 —	—	1108,45	1107,900	1109 —	1109 —	1109 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 febbraio 1986

Dollaro USA	1567,325
Marco germanico	680,455
Franco francese	221,575
Fiorino olandese	602,535
Franco belga	33,207
Lira sterlina	2285,350
Lira irlandese	2057,625
Corona danese	184,305
Dracma	11,081
E.C.U.	1473,400
Dollaro canadese	1126,500
Yen giapponese	8,733
Franco svizzero	820,855
Scellino austriaco	96,875
Corona norvegese	217,675
Corona svedese	214,075
FIM	302,620
Escudo portoghese	10,417
Peseta spagnola	10,822
Dollaro australiano	1108,450

Media dei titoli del 20 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,950
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,800
» 9% » » 1976-91	91,500
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	87,850
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,275
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	99,925
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	101,950
» » » » 1- 1-1983/87	101,050
» » » » 1- 2-1983/87	101,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,825
» » » » 1-12-1983/87	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,675
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	102 —
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,825
» » » » 1-10-1983/88	102,100
» » » » 1- 7-1983/90	98,150
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	103,250
» » » » 1- 1-1984/91	103 —
» » » » 1- 2-1984/91	103,300
» » » » 1- 3-1984/91	101,350
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,375
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,450
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,500
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1992	99,600
» » » » 1- 2-1992	97,250
» » » » 1- 2-1995	98,700
» » » » 1- 3-1995	95,500
» » » » 1- 4-1995	95,375
» » » » 1- 5-1995	95,400
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50% 1-10-1986	99,950
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,225
» » » 12 % 1- 2-1988	97,750
» » » 12 % 1- 3-1988	97,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	112 —
» » » » 1983/90 11,50%	110,100
» » » » 1984/91 11,25%	110,125
» » » » 1984/92 10,50%	108,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M20026

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1985 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

1) *Arditi S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: interruttore differenziale elettronico ad elelevata sensibilità (10 milliàmpere).
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 210.921.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° ottobre 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

2) *Bayer Italia S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di nuove resine e preimpregnati vetro-resina.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 689.476.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

3) *Ciba Geigy S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: messa a punto di nuovi processi di fermentazione e chimici.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.
Luogo di esecuzione: Sud.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 7.415.159.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 3 aprile 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

4) *Elettrochimica Marco Ginatta S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuove batterie ricaricabili al piombo-acido.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 907.500.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

5) *Elettronica S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: radar monopulse a bassa frequenza.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.888.570.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

6) *Euronorm S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova porta basculante ed innovazione di processo per la sua valorizzazione.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 813.858.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

7) *Fonderia e meccanica bresciana - Femb S.r.l.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di una nuova lega inossidabile senza nichel nè cromo.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 252.450.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 16 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale l'attuazione di detta condizione.

8) *ICS - Industria composizioni stampate S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un nuovo separatore in polimero sinterizzato e goffrato per applicazioni in batteria di avviamento per autovetture e veicoli commerciali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 329.689.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1986.

9) *I.R.C.A. - Industria resistenze corazzate e affini S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo con ricorso a sistemi robotizzati ed a sistemi di controllo per la fabbricazione di resistenze elettriche riscaldanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.642.075.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

10) *Iveco Fiat S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova gamma di prodotti (veicoli leggeri, medi, pesanti) con alti contenuti innovativi, nonché innovazione di processo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: in parte al Nord e in parte al Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 96.180.892.000 di cui L. 81.753.759.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 14.427.133.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, di cui 15% da imputarsi alla quota Sud, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

11) *LPR - Emilricambi S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione, sviluppo e prototipizzazione di un nuovo impianto frenante destinato all'industrisa automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 737.255.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

12) *Motomorini fabbrica italiana motocicli S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di unità motrice a quattro tempi integrata con la struttura portante del motociclo, caratterizzata da elevate prestazioni specifiche con riduzione delle emissioni di gas nocivi, sonore, dei consumi specifici, della manutenzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.518.938.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

13) *Nardi S.A. per costruzioni aeronautiche S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un sistema di comandi di volo primari con l'applicazione delle tecnologie Fly By Light.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.144.725.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1985.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1989.

14) *Romano Amodeo*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema innovativo per dialogo e compatibilità tra computer dedicati alla fotocomposizione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 655.500.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 27 giugno 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 giugno 1986.

15) *Regina S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel prodotto e nelle tecnologie per alcuni componenti destinati all'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.014.400.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

16) *Regina S.p.a.*, classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione nel prodotto e nelle tecnologie per la costruzione e l'impiego di catene e loro accessori nell'industria motociclistica e ciclomotoristica nonché di un cambio automatico per ciclomotore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.141.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

17) *Tema tecnica materiali attriti S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: eliminazione dell'amianto dai materiali frenanti con recupero degli sfridi di lavorazione e nuovi adesivi per l'incollaggio dei materiali frenanti senza amianto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.058.681.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 17 maggio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

18) *V. Besana S.p.a.*, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nella lavorazione industriale della frutta a guscio trattato ed essiccata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'8 novembre 1985.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 820.418.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

Inoltre il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale ha approvato le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 28 marzo 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Astra veicoli industriali S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione del componente ponte motore per autoveicoli e macchine trattrici.

Modifica da apportare: data inizio programma 6 maggio 1981.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 10 luglio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Industria chimica Carlo Laviosa della Carlo Laviosa S.p.a., concernente: nuovo processo di preparazione materiali per usi speciali ad effetto attivante detergente e flocculanti da impiegarsi come intermedi per detersivi in sostituzione dei composti inquinanti del fosforo.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Industria chimica Carlo Laviosa S.p.a.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 1° marzo 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Solvay & C.I.E. S.p.a., concernente: polietilene con strutture molecolari modificate.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Solvay & C.I.E. S.a.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 31 ottobre 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ansaldo S.p.a., concernente: programma di innovazione della divisione elettronica industriale dell'Ansaldo nel settore dell'automazione industriale (automazione di processo e sistemi di controllo di apparecchiature elettroniche di potenza).

Modifica da apportare: il finanziamento viene concesso congiuntamente alle società:

a) Esancontrol S.p.a., per la quota di finanziamento del 25,97% dei costi ammessi, pari a L. 3.969.900.000 nella forma del credito agevolato;

b) Ansaldo S.p.a., per la quota di finanziamento del 29,03% dei costi ammessi, pari a L. 4.435.200.000 nella forma del credito agevolato.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 1° agosto 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Iamcolor S.p.a., concernente: sperimentazione e messa a punto di rivestimenti anticorrosivi ad elevato contenuto tecnologico a base di tecnopolimeri per impieghi Off-Shore.

Modifica da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 446.537.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sigma-Tau S.p.a., concernente: sviluppo di sostanze di natura biologica intese all'ottenimento di prodotti dotati di caratteristiche farmacocinetiche e farmacometaboliche idonee per l'impiego terapeutico.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 11 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Sigma-Tau S.p.a., concernente: innovazione dei processi per la produzione di L-Carnitina mediante lo sviluppo di tecniche chemiomicrobiologiche.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Delibera adottata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società I.DE.A. S.p.a., concernente: progetto di autoveicolo a larga diffusione e a basso costo di industrializzazione.

Modifica da apportare:

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.125.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con deliberazione adottata nella seduta del 28 novembre 1985 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

Bending Tooling S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: macchine a gestione elettronica in grado di piegare tridimensionalmente e di saldare profilati metallici (acciaio, alluminio, leghe varie anche rivestite) in una sola operazione, per l'industria automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 379.530.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale l'attuazione di detta condizione.

Filtri Diemme S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi di separazione e filtrazione nel campo dei processi chimici separativi utilizzanti membrane semipermeabili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 804.344.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Gencord S.p.a., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione e sistema di controllo per la lavorazione di steel cord.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Sud.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 626.625.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 3 novembre 1983.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1987.

Hidroirma S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nel settore della macchine operatrici ad azionamento oleodinamico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.

Luogo di esecuzione: Nord.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.397.981.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Metalcastello S.r.l., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: robot automatico per caricare macchine utensili, particolarmente per macchine sbarbatrici per ingranaggi.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 707.870.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1987.

Pluritec Italia S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione flessibile dei processi produttivi, assistiti da calcolatori nell'industria del legno, dei suoi derivati e delle leghe leggere.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 725.428.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° aprile 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

Sachman S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema di macchine integrato con sistemi CAD-CAM per l'esecuzione di programmi di lavorazione ottenuti tramite programmazione automatica.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 796.579.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

Welco industriale S.p.a., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo delle tecnologie ceramiche a cottura rapida con uso di controlli computerizzati.
Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1985.
Luogo di esecuzione: Nord.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.988.079.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 3 gennaio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

86A1112

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 14092 del 30 dicembre 1985, esecutiva ai sensi di legge, la S.E.A.M. S.r.l. (Società elbana acque minerali), con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, e stabilimento di produzione nel comune di Marciana (Livorno), è stata autorizzata ad aggiornare le analisi batteriologica e chimico-fisica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Fonte Napoleone», già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale n. 1750 dell'11 dicembre 1978.

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 14092/1985, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Fonte Napoleone» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 14091 del 30 dicembre 1985, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Verruca, con sede in Firenze, piazza della Libertà, 16, e stabilimento di produzione nel comune di Montecarlo (Lucca), è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimico-fisica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale «Verruca», già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale n. 1778 dell'11 dicembre 1978.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopraindicata delibera n. 14091/1985, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Verruca» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 13309 del 9 dicembre 1985, esecutiva ai sensi di legge, la Fontemura S.p.a., con sede e stabilimento di produzione nel comune di Arezzo, località Alpe di Poti, via Fontemura n. 1, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fontemura», già autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, con decreto ministeriale n. 2112 del 19 marzo 1981.

Le nuove etichette devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata delibera n. 13309/1985, della quale gli allegati medesimi sono parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Fontemura» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

86A1272

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto posti di ricercatore universitario presso l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi otto posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti *8*):

Corso di laurea in medicina e chirurgia:

gruppo di discipline n. 60. . . . . posti 3
gruppo di discipline n. 61. . . . . » 2

Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria:

gruppo di discipline n. 64. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 66. . . . . » 1
gruppo di discipline n. 68. . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio», via dei Vestini, Chieti Scalo, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio competente della predetta Università.

86A1331

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata, via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 marzo 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 13 marzo 1986, ore 9.

86A1332

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 93, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 9 marzo 1985, si svolgeranno presso l'istituto di statistica - facoltà di economia e commercio, via Prudente, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 marzo 1986, ore 8;
seconda prova scritta: 14 marzo 1986, ore 8.

86A1333

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso speciale, per esami, per l'anno 1985, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, per l'anno 1985, per il conseguimento della qualifica di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 19 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1985, registro n. 46 Finanze, foglio n. 15, già fissate per i giorni 3 e 4 marzo 1986, avranno luogo in Roma presso la Scuola centrale tributaria nei giorni 28 e 29 marzo 1986 alle ore 8.

86A1298

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorsi pubblici, per esami, a complessivi cinque posti vacanti nella dotazione organica dell'ente

L'Istituto nazionale di geofisica di Roma bandisce i seguenti concorsi:

1) Concorso pubblico, per esami, a due posti di archivista dattilografo di ruolo in prova nel ruolo amministrativo.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado;

2) Concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore di ruolo in prova nel ruolo tecnico-professionale.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;
b) diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per tutte le altre notizie inerenti i concorsi, gli interessati potranno richiedere copia dei bandi all'Istituto nazionale di geofisica, via Ruggero Bonghi, 11/b, 00184 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1279

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM 21, a:

un posto di assistente medico - area funzionale chirurgica disciplina chirurgia generale;
otto posti di operatore professionale prima categoria collaboratore (infermiere professionale);
due posti di operatore professionale prima categoria coordinatore (capo sala);
un posto di assistente tecnico (geometra) - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Civitavecchia (Roma).

86A1314

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di primario di oculistica;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di primario di ortopedia-traumatologia;
un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di dirigente sanitario;
un posto di coadiutore sanitario;
quattro posti di ostetrica-operatore professionale di prima categoria;
un posto di vigile sanitario capo-operatore professionale di prima categoria;
tre posti di vigile sanitario-operatore professionale di prima categoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

86A1249

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

86A1250

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sette posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Nuoro.

86A1251

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio analisi chimico-cliniche e di microbiologia (area funzionale di medicina) a tempo pieno;
due posti di assistente medico ginecologo (area funzionale chirurgia) a tempo pieno;
sette posti di assistente medico (area funzionale medicina) a tempo pieno;
quattro posti di psicologo collaboratore;
nove posti di veterinario collaboratore (area funzionale sanità animali ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali);
sette posti di veterinario collaboratore (area funzionale della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale);
un posto capo tecnico di radiologia medica operatore professionale prima categoria coordinatore - personale tecnico sanitario;
dieci posti assistenti sociali collaboratori;
due posti di tecnico di laboratorio analisi operatore professionale prima categoria collaboratore - personale tecnico sanitario;
un posto di chimico collaboratore;
due posti di biologo collaboratore;
quattro posti di psicologo collaboratore;
ventinove posti di assistente tecnico (ex delegato sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Palermo.

86A1373

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 44 del 22 febbraio 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Consiglio degli orfanotrofi e del pio albergo Trivulzio di Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo, un posto di operaio ad alta specializzazione tecnologica - autista meccanico, due posti di operaio ad alta specializzazione tecnologica - cuoco e posti di educatore ed educatrice.

Azienda comunale centrale del latte di Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente capo settore commerciale.

Comune di Boscoreale (Napoli): Concorso nazionale di idee per la riqualificazione urbanistica ed architettonica della piazza Pace.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221